



Comune di Carcoforo

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1

OGGETTO:

Aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione 2015/2017

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di gennaio alle ore dieci e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SESONE MARINO - Sindaco	Sì
2. QUAZZOLA EZIO - Vice Sindaco	Sì
3. PIVETTA STEFANO - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale Signor Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SESONE MARINO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione 2015/2017

Il Segretario Generale propone il seguente atto deliberativo:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5, in data 6 marzo 2014, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, in ottemperanza all' art. 1 – comma 8 – della Legge n. 190/2012, successivamente pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nonché trasmesso, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Letto l'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 che testualmente recita:

*L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.*

Letto il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), pag 33, il quale dispone, che l'organo di indirizzo politico dovrà adottare il P.T.C.P. entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento; dovrà trasmetterlo esclusivamente per via telematica secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito del Dipartimento e dovrà pubblicizzare l'adozione del P.T.C.P. e i suoi aggiornamenti sul sito internet e intranet nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio.

Ritenuto, a distanza di circa un anno dalla approvazione definitiva del P.T.C.P. 2024/2016, e a fronte dell'esperienza e conoscenza acquisita, di proporre all'organo di indirizzo politico un aggiornamento del Piano stesso e di prevedere un paragrafo intitolato “Altre iniziative” da articolare con sottoparagrafi: “Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione”, “Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto” (in attuazione alle Direttive già impartite dal Segretario Generale); “Definizione di modalità per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici o a commissioni” e “Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti”

Rilevato, per quanto sopra esposto, di proporre di inserire il nuovo paragrafo rubricato “Altre iniziative”, dopo la disciplina prevista, dal vigente Piano, in materia di “Conflitti di interesse” di guisa che il testo risulti essere il seguente:

Altre iniziative

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'articolo 1 commi 19-25 della legge 190/2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 163/2006 e smi.

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato(esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.).

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "*convenienza*" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra, conformemente alle Direttive già impartite dal Segretario Generale.

Definizione di modalità per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici o a commissioni

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, conformemente alle Direttive già impartite dal segretario Generale, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Il patto di integrità rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Il Comune, nel corso dell'anno 2015, predisporrà il Patto di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti. Il patto verrà sottoposto all'approvazione formale dalla Giunta secondo la proposta che verrà fatta dal Segretario Generale.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) **Di approvare** in via definitiva l'aggiornamento al *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017* mediante inserimento della sezione intitolata "Altre iniziative", dopo la disciplina prevista, dal vigente Piano, in materia di "Conflitti di interesse", nel testo che qui di seguito si riporta :

Altre iniziative

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'articolo 1 commi 19-25 della legge 190/2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 163/2006 e smi.

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "*convenienza*" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra, conformemente alle Direttive già impartite dal Segretario Generale.

Definizione di modalità per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici o a commissioni

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, conformemente alle Direttive già impartite dal segretario Generale, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Il patto di integrità rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Carcoforo. Responsabile Procedimento: Conti Maria Sofia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

(cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

Il Comune, nel corso dell'anno 2015, predisporrà il Patto di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti. Il patto verrà sottoposto all'approvazione formale dalla Giunta secondo la proposta che verrà fatta dal Segretario Generale

2) Di dare atto che il Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 è quello risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento nel testo che integralmente si allega a farne parte integrante e sostanziale.

Parere

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i., esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità **TECNICA** dell'atto ;

Il Segretario Generale
F.to (dr.ssa Antonella Mollià)

A questo punto,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che il Segretario Generale ha espresso **parere tecnico favorevole**, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere entro la data del 31 gennaio 2015;

Visto l'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

All'unanimità dei voti, palesamente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
SESONE MARINO

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/02/2015 al 18/02/2015, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carcoforo, li 03/02/2015

IL MESSO COMUNALE
Conti M. Sofia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA